

Sentenza: 10 maggio 2017, n. 140

Materia: tributi

Parametri invocati: articoli 36 e 37 R.D. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto speciale della Regione siciliana); articolo 2 DPR 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), come norma interposta; principio di leale collaborazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione siciliana

Oggetto: articolo 1, commi 61, 65, 66, 67, 68 e 69, in combinato disposto con il comma 638, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Esito: non fondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Nella sentenza si possono distinguere due ideali partizioni: quella contenente le statuizioni dedicate all'impugnazione del comma 61 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e quella riguardante le statuizioni dedicate all'impugnazione dei restanti commi.

Il comma 61 citato dispone una riduzione dell'aliquota dell'Ires (Imposta sul reddito delle società) dal 27,5 per cento al 24 per cento.

I successivi commi introducono un'addizionale pari al 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari (escluse le società di gestione dei fondi comuni di investimento, come chiarito da un successivo intervento normativo).

Secondo la Regione siciliana, con la prima disposizione si sarebbe lesa l'autonomia regionale, in quanto la riduzione del prelievo avrebbe un riflesso immediato sulle risorse regionali, riflesso che si concreta attraverso il meccanismo della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, previsto dagli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale.

Introducendo l'addizionale invece, sempre ad avviso della difesa regionale, lo Stato avrebbe riservato interamente a sé stesso il gettito del 3,5 per cento in questione. In particolare, sostiene la Regione, esso sarebbe stato destinato al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Ad avviso della Corte, il legislatore statale può modificare, almeno in linea teorica, le aliquote dei tributi statali, anche se compartecipati dalle regioni, con una discrezionalità che trova un limite solo nel divieto di sottrarre alle regioni risorse rilevanti ed essenziali allo svolgimento di funzioni proprie. In astratto, il legislatore statale potrebbe perfino sopprimere un tributo di questa specie, a condizione che le risorse così venute a mancare alle casse regionali siano compensate con altri mezzi.

Questo punto di equilibrio tra discrezionalità del legislatore statale dotato di competenza esclusiva e disponibilità in capo alle regioni di risorse adeguate rappresenta l'approdo della Corte costituzionale in esito alla constatazione della mancata attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, ovvero della corrispondenza fra potestà impositiva e funzioni da svolgere, assegnate dall'ordinamento.

Il ragionamento, precisa la Corte, può essere esteso alla Regione siciliana, il cui statuto speciale di per sé non garantisce alla amministrazione regionale un minimo quantitativo di risorse.

Spetta comunque alla regione, prosegue il ragionamento dei giudici, dimostrare che la modifica delle aliquote statali risulti incidente sulle normali funzioni istituzionali che la regione deve svolgere, cosa che nel concreto la Corte non ritiene che sia stata dimostrata, neppure attraverso la documentazione contabile proveniente dalla Corte dei Conti, prodotta dalla difesa regionale.

Riguardo alla ipotizzata destinazione esclusivamente allo Stato dell'addizionale introdotta dai commi 65 e seguenti citati, la sentenza è perentoria: il presupposto interpretativo è infondato, venendo descritto quasi come un travisamento. In difetto di indicazioni letterali nel senso di una riserva all'erario, il gettito derivante dall'addizionale rimarrà soggetto all'ordinario riparto fra Stato e Regione, consentendo la normale compartecipazione della stessa.

Concludendo, la Corte dichiara infondate tutte le questioni complessivamente sollevate.